1. ------IND- 2019 0309 HU- IT- ------ 20201130 --- --- FINAL

**Decreto del ministro dell'Agricoltura n. 51/2019 del 28 ottobre 2019**

**recante modifica del decreto del ministro dell'Agricoltura n. 53/2017 del 18 ottobre 2017 relativo alle condizioni di funzionamento degli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 140 kWth ma inferiore a 50 MWth e ai valori limite degli inquinanti atmosferici emessi da tali impianti**

In applicazione dell'autorità conferitami ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 8, della legge LIII del 1995 sulle norme generali di protezione ambientale e nell'esercizio delle mie funzioni previste dall'articolo 79, paragrafo 9, del decreto governativo n. 94/2018 del 22 maggio 2018 sui poteri e sulle competenze degli appartenenti al governo, decreto quanto segue:

**Articolo 1** 1. All'articolo 2, paragrafo 1, del decreto del ministro dell'Agricoltura n. 53/2017 del 18 ottobre 2017 relativo alle condizioni di funzionamento degli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 140 kWth ma inferiore a 50 MWth e ai valori limite degli inquinanti atmosferici emessi da tali impianti (in prosieguo "il decreto"), è aggiunto il seguente punto 1a:

*(Ai fini del presente decreto)*

"1a) *sistema di trasmissione del gas*: un sistema cooperativo di gas naturale ai sensi della legge XL del 2008 sul rifornimento di gas naturale;".

2. All'articolo 2, paragrafo 1, del decreto il punto 9 è sostituito da quanto segue:

"9) *potenza termica nominale totale*: la somma delle potenze termiche nominali degli impianti di combustione calcolata secondo la regola di aggregazione; nel caso di un impianto di combustione è uguale alla sua potenza termica nominale;".

**Articolo 2** 1. All'articolo 4 del decreto, i paragrafi 6 e 7 entrano in vigore con la seguente formulazione:

"6. I valori limite di emissione specificati all'allegato 1 si applicano agli impianti di combustione di categoria I con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MWth, in funzione per non più di 500 ore di esercizio all'anno come media mobile su un periodo di cinque anni, a eccezione del fatto che il valore limite di emissione per i materiali solidi per gli impianti di combustione alimentati da combustibili provenienti da biomasse solide è di 200 mg/Nm3 e il valore limite delle emissioni di monossido di carbonio è di 375 mg/Nm3.

7. Fino al 1° gennaio 2030, i valori limite specificati all'allegato 1 si applicano agli impianti di combustione di categoria I con una potenza termica nominale totale superiore a 5 MWth, dove il 50 % della produzione di calore utile di tali impianti, come media mobile su un periodo di cinque anni, è fornito sotto forma di vapore o acqua calda o tiepida a una rete pubblica per il teleriscaldamento, a eccezione del fatto che il valore limite di emissione dell'anidride solforosa per gli impianti di combustione alimentati da combustibili solidi e liquidi è di 1 100 mg/Nm3 e il valore limite di emissione per i materiali solidi per gli impianti di combustione alimentati da combustibili solidi è di 150 mg/Nm3, mentre i valori limite di emissione di monossido di carbonio per gli impianti di combustione alimentati da combustibili provenienti da biomasse solide è di 375 mg/Nm3."

2. All'articolo 4 del decreto, il paragrafo 9 entra in vigore con la seguente formulazione:

"9. Fino al 1° gennaio 2030, i valori limite di emissione specificati all'allegato 1 si applicano agli ossidi di azoto provenienti dai motori e dalle turbine a gas di categoria 1, con una potenza termica nominale totale superiore a 5 MWth e utilizzati per il funzionamento di impianti di compressione di gas necessari a garantire la sicurezza e la tutela dei sistemi di trasmissione di gas, a eccezione del fatto che il valore limite di emissione di ossidi di azoto per i motori a gas messi in funzione prima del 1° gennaio 1994 è di 565 mg/Nm3."

3. L'articolo 4, paragrafo 10 del decreto è sostituito dal seguente:

"10. I valori limite di emissione specificati all'allegato 1 si applicano agli impianti di combustione di categoria II in funzione per non più di 500 ore di esercizio all'anno come media mobile su un periodo di tre anni, a eccezione del fatto che il valore limite di emissione per i materiali solidi per gli impianti di combustione alimentati da combustibili solidi è di 100 mg/Nm3 e il valore limite delle emissioni di monossido di carbonio per gli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MWth alimentati da combustibili provenienti da biomasse solide è di 375 mg/Nm3."

4. L'articolo 4, paragrafo 13 del decreto è sostituito dal seguente:

"13. In caso di motori fissi, non si applicano valori limite di emissione a:

*a)* motori con una potenza termica nominale inferiore a 1 MWth il cui consumo di carburante è inferiore a 50 kg/h, e

*b)* motori fissi dotati di un'alimentazione elettrica di emergenza, in funzione per meno di 50 ore all'anno."

**Articolo 3** All'articolo 12 del decreto, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti da quanto segue:

"2. Fino al 31 dicembre 2029, i valori limite di emissione specificati all'allegato 1 si applicano agli impianti di combustione di categoria I con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MWth ma inferiore a 5 MWth, con le seguenti eccezioni:

*a)* per la combustione di biomassa solida, il valore limite di emissione di monossido di carbonio è di 375 mg/Nm3,

*b)* per i motori a gas messi in funzione prima del 1° gennaio 1994 con una potenza termica nominale totale superiore a 3 MWth il valore limite di emissione degli ossidi di azoto è di 565 mg/Nm3, il valore limite di emissione di monossido di carbonio per motori a quattro tempi è di 375 mg/Nm3, per motori a due tempi è di 320 mg/Nm3 e per i composti organici totali indicati come C (carbonio), ad eccezione del metano, il valore limite di emissione è di 115 mg/Nm3.

3. Fino al 31 dicembre 2024, i valori limite di emissione specificati all'allegato 1 si applicano agli impianti di combustione di categoria I con una potenza termica nominale totale superiore a 5 MWth, con le seguenti eccezioni:

*a)* per la combustione di biomassa solida, il valore limite di emissione di monossido di carbonio è di 375 mg/Nm3,

*b)* per i motori a gas messi in funzione prima del 1° gennaio 1994, il valore limite di emissione degli ossidi di azoto è di 565 mg/Nm3, il valore limite di emissione di monossido di carbonio per motori a quattro tempi è di 375 mg/Nm3, per motori a due tempi è di 320 mg/Nm3 e per i composti organici totali indicati come C (carbonio), ad eccezione del metano, il valore limite di emissione è di 115 mg/Nm3."

**Articolo 4** 1. L'allegato 1 del decreto è modificato conformemente all'allegato 1.

2. L'allegato 2 del decreto entra in vigore conformemente all'allegato 2.

3. L'allegato 3 del decreto entra in vigore conformemente all'allegato 3.

4. L'allegato 4 del decreto è modificato conformemente all'allegato 4.

5. L'allegato 5 del decreto è modificato conformemente all'allegato 5.

**Articolo 5** All'allegato 4 del decreto, il punto 3.4 è abrogato.

**Articolo 6** 1. Fatta eccezione per quanto disposto ai paragrafi 2 e 3, il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'allegato 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

3. L'articolo 4, paragrafo 2, e l'allegato 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2030.

**Articolo 7** 1. Il presente decreto ha come finalità la conformità alla direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi.

2. Il requisito della preventiva notifica del presente decreto, come previsto agli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è stato soddisfatto.

*Allegato 1 al decreto del ministro dell'Agricoltura n. 51/2019 del 28 ottobre 2019*

1. All'allegato 1 del decreto, il punto 2.3 è sostituito da quanto segue:

"2.3. Il valore limite di emissione di NOx è di 320 mg/m3 per la combustione di lignite, di 300 mg/m3 per le caldaie a combustibile liquido alimentate da combustibili provenienti da biomasse solide e di 210 mg/m3 per le caldaie a combustibile liquido alimentate da altri combustibili solidi."

2. All'allegato 1 del decreto, il punto 3.1 è sostituito da quanto segue:

"3.1. Il valore limite di emissione di NOx è di 300 mg/m3 per motori a due tempi, di 225 mg/m3 per motori a gas a quattro tempi alimentati da biogas e gas di discarica, di 1 650 mg/m3 per motori diesel utilizzati esclusivamente per trivellazioni esplorative e di 1 500 mg/m3 per altri motori diesel."

3. All'allegato 1 del decreto è aggiunto il seguente punto 3.4:

"3.4. Il valore limite di emissione di TOC per motori a gas che utilizzano gas naturale con un tenore di etano superiore al 5 % è di 95 mg/m3."

*Allegato 2 al decreto del ministro dell'Agricoltura n. 51/2019 del 28 ottobre 2019*

1. All'allegato 2 del decreto, punto 2, nella cella B:5 della tabella "1 500" è sostituito da "375".

2. All'allegato 2 del decreto, il punto 2.5 entra in vigore con la seguente formulazione:

"2.5. Il valore limite di emissione di NOx è di 320 mg/Nm3 per la combustione di lignite, di 300 mg/Nm3 per le caldaie a combustibile liquido alimentate da combustibili provenienti da biomasse solide e di 210 mg/Nm3 per le caldaie a combustibile liquido alimentate da altri combustibili solidi."

3. All'allegato 2 del decreto, il punto 3.3 entra in vigore con la seguente formulazione:

"3.3. Il valore limite di emissione per NOx è di 1 500 mg/Nm3 nei seguenti casi:

*a)* per i motori diesel la cui costruzione è iniziata prima del 18 maggio 2006,

*b)* per i motori a doppia alimentazione a combustibile liquido."

4. All'allegato 2 del decreto è aggiunto il seguente punto 3.8:

"3.8. Il valore limite di emissione di TOC per motori a gas che utilizzano gas naturale con un tenore di etano superiore al 5 % è di 95 mg/m3."

*Allegato 3 al decreto del ministro dell'Agricoltura n. 51/2019 del 28 ottobre 2019*

1. All'allegato 3 del decreto, punto 2, nella cella B:5 della tabella "1 500" è sostituito da "375".

2. All'allegato 3 del decreto, il punto 2.6 entra in vigore con la seguente formulazione:

"2.6. Il valore limite di emissione di NOx è di 320 mg/m3 per la combustione di lignite, di 300 mg/m3 per le caldaie a combustibile liquido alimentate da combustibili provenienti da biomasse solide e di 210 mg/m3 per le caldaie a combustibile liquido alimentate da altri combustibili solidi."

3. All'allegato 3 del decreto, il punto 3.2 entra in vigore con la seguente formulazione:

"3.2. Il valore limite di emissione per NOx è di 1 500 mg/Nm3 nei seguenti casi:

*a)* per i motori diesel la cui costruzione è iniziata prima del 18 maggio 2006,

*b)* per i motori a doppia alimentazione a combustibile liquido."

4. All'allegato 3 del decreto, il punto 3 entra in vigore con i seguenti punti 3.9 e 3.10:

"3.9. Il valore limite di emissione di TOC per motori a gas che utilizzano gas naturale con un tenore di etano superiore al 5 % è di 95 mg/m3.

3.10. Per i motori a gas messi in funzione prima del 1° gennaio 1994 utilizzati per il funzionamento di impianti di compressione di gas necessari a garantire la sicurezza e la tutela dei sistemi di trasmissione di gas, il valore limite di emissione di monossido di carbonio per i motori a quattro tempi è di 375 mg/m3, per i motori a due tempi è di 320 mg/m3 e il valore limite di emissione di TOC è di 115 mg/m3 fino al 1° gennaio 2030."

*Allegato 4 al decreto del ministro dell'Agricoltura n. 51/2019 del 28 ottobre 2019*

1. All'allegato 4 del decreto, il punto 2.5 è sostituito da quanto segue:

"2.5. Il valore limite di emissione di NOx è di 320 mg/m3 per la combustione di lignite, di 300 mg/m3 per le caldaie a combustibile liquido alimentate da combustibili provenienti da biomasse solide e di 210 mg/m3 per le caldaie a combustibile liquido alimentate da altri combustibili solidi."

2. All'allegato 4 del decreto, il punto 3.3 è sostituito da quanto segue:

"3.3. Il valore limite di emissione di NOx per motori diesel, se l'emissione di NOx è limitata a causa di misure primarie, è di 1 650 mg/m3 per motori diesel utilizzati esclusivamente per trivellazioni esplorative e di 1 500 mg/m3 per altri motori diesel."

3. All'allegato 4 del decreto è aggiunto il seguente punto 3.8:

"3.8. Il valore limite di emissione di TOC per motori a gas che utilizzano gas naturale con un tenore di etano superiore al 5 % è di 95 mg/m3."

*Allegato 5 al decreto del ministro dell'Agricoltura n. 51/2019 del 28 ottobre 2019*

1. All'allegato 5 del decreto, punto 2, nella cella B:5 della tabella "1 500" è sostituito da "375".

2. All'allegato 5 del decreto, i punti 2.3 e 2.4 sono sostituiti da quanto segue:

"2.3. Il valore limite di emissione di NOx per gli impianti di combustione alimentati da combustibili solidi con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MWth ma inferiore a 5 MWth è di 500 mg/Nm3, a eccezione del fatto che per la combustione della lignite il valore limite di emissione è di 320 mg/Nm3 e per le caldaie a combustibile liquido alimentate da combustibili provenienti da biomasse solide il valore limite di emissione è di 300 mg/Nm3.

2.4. Il valore limite di emissione di NOx per le caldaie a combustibile liquido alimentate da altri combustibili solidi è di 210 mg/Nm3."

3. All'allegato 5 del decreto, il punto 3.2 è sostituito da quanto segue:

"3.2. Per i motori in funzione per 500-1 500 ore all'anno, se la loro emissione di NOx è limitata a causa di misure primarie, si applicano i seguenti valori limite di emissione di NOx:

*a)* 1 300 mg/Nm3 per motori diesel con una potenza termica nominale totale non superiore a 20 MWth con ≤ 1 200 giri/min,

*b)* 1 500 mg/Nm3 per motori diesel con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MWth e per i motori a doppia alimentazione a combustibile liquido,

*c)* 750 mg/Nm3 per motori diesel con > 1 200 giri/min,

*d)* 380 mg/Nm3 per motori a doppia alimentazione a combustibile gassoso."

4. All'allegato 5 del decreto è aggiunto il seguente punto 3.9:

"3.9. Il valore limite di emissione di TOC per motori a gas che utilizzano gas naturale con un tenore di etano superiore al 5 % è di 95 mg/m3."